



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 15 DEL 28-01-2025

REGISTRO GENERALE N. 96 DEL 28-01-2025

COPIA

OGGETTO: OGGETTO: PRATICA SUAP 03513760722-25042018-0933D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) A FAVORE DELLA DITTA "NATUZZI SPA" PER LO STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI MOBILI IMBOTTITI ZONA INDUSTRIALE JESCE MATERA (MT).

L'ISTRUTTORE
F.TO MARILENA VIZZIELLO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del **SUAP ID 4935** prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0011190 del 15/05/2018, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 8236 del 17/05/2018, con la quale la ditta "Natuzzi SpA" ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per lo stabilimento di "produzione di mobili imbottiti - Zona Industriale Jesce – Matera (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi richiesti dalla Società, per lo stabilimento in oggetto, sostituiti dall'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione generale alle **emissioni in atmosfera**, di cui all'art. 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- autorizzazione relativa agli **scarichi di acque reflue** che recapitano in pubblica fognatura;
- comunicazione o **nulla osta acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

ACCERTATO che l'attività proposta, in base alla documentazione in atti, rientra tra quelle a ridotto inquinamento atmosferico, attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 e riferibile alla lettera *p*) dell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

VISTA la D.G.R. n.492/19 di aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di dell'Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R.N.689/2016;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegata al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.)
- di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

PRESO ATTO che dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Ambiente in merito alla proposta progettuale della Società "Natuzzi SpA" è emerso quanto segue:

- Con l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP, prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0011190 del 15/05/2018, acquisita al protocollo di questa Provincia ai n. 8236 del 17/05/2018, con la quale la ditta "Natuzzi SpA" ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per lo Stabilimento per la produzione di Mobili Imbottiti, sito alla Zona Industriale Jesce - Km 13.1 Matera (MT), corredata dalla documentazione tecnica;
- Il Comune di Matera, con nota prot. 85197/2018 del 12/11/2018/ acquisita al Prot. Prov. con nota SUAP prot. 18817 del 15/11/2018 ha espresso il proprio parere favorevole in quanto al rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.
- L'Egrib, con nota prot. 507/S11 del 08/02/2022 acquisita al Prot. Prov. con nota SUAP prot. 2110 del 09/02/2022 comunicava che, per codice Ateco (31.09.30), l'attività svolta dalla Ditta "Natuzzi S.p.A." rientra tra quelle i cui reflui (sia per gli scarichi dei servizi che per le acque meteoriche) sono assimilabili a quelli domestici e che pertanto non necessita di autorizzazione;
- Non si è reso necessario indire la Conferenza di Servizi in quanto gli Enti interessati hanno già espresso il loro parere di competenza;

RITENUTO di poter accogliere la domanda di Autorizzazione unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "Natuzzi S.p.a.", sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni:

Lo stabilimento Natuzzi S.p.a. svolge le attività di "Produzione di mobili imbottiti" in Zona Industriale Jesce - Matera (MT).

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

Lo stabilimento Natuzzi S.p.A. produce mobili imbottiti ed ha un'estensione areale di 23.000 m² sulla quale sorgono 3 corpi di fabbrica indipendenti tra loro e funzionali alla produzione dei manufatti sopra descritti; gli edificati dello stabilimento non superano i 6 metri d'altezza ed i 3 corpi di fabbrica sono classificati come di seguito riportato:

CORPO A

è il fabbricato principale in cui si svolge la produzione di mobili imbottiti in pelle (area produzione), e comprende una zona sopalcata che ospita uffici ed un compartimento adibito a magazzino.

CORPO B

è l'edificato antistante il fabbricato principale e comprende una zona servizi e gli uffici generali dello stabilimento.

CORPO C

è il fabbricato destinato ai servizi energetici e comprende la centrale termica, la cabina di trasformazione, il gruppo elettrogeno, la stazione di pompaggio ad uso antincendio ed i compressori.

La sequenza delle fasi del ciclo produttivo dei divani consta delle seguenti operazioni:

- cucitura delle parti in pelle tagliate con macchine elettriche per la realizzazione di diversi modelli di divani;
- assemblaggio legno e cinghiatura, effettuata mediante incollaggio a pennello, spillatura ed inchiodatura pneumatica di parti in legno costituenti i componenti (spalliera, braccioli, fondo, tavoletta, ecc.) della struttura del divano prototipo da realizzare effettuata mediante incollaggio a pennello, spillatura ed inchiodatura pneumatica di parti in legno costituenti i componenti;
- preparazione (messa in bianco) ed accoppiamento della struttura in legno del divano con semilavorati in poliuretano espanso e resinati, mediante l'incollaggio a spruzzo con adesivo;

- rivestimento componenti, montaggi componenti e collaudo finale, assemblaggio del fusto messo in bianco con il rivestimento in pelle, mediante spillatura pneumatica, montaggio meccanismi e componenti vari, mediante avvitatura e collaudo funzionalità delle parti meccaniche ed elettriche;

La ditta ha dichiarato l'impiego di **27,75 kg/giorno** di mastice;

L'attività di Preparazione (messa in bianco) ed accoppiamento della struttura in legno del divano con semilavorati in poliuretano espanso e resinati mediante l'incollaggio a spruzzo con adesivo, presenta, nel nuovo layout, otto impianti di aspirazione costituiti da una parete aspirante frontale con filtro di carta (tipo FCP W 330), collegata ad un condotto principale (**E1**) che convoglia in un ventilatore centrifugo che consente l'espulsione nell'ambiente esterno dei solventi presenti nel mastice utilizzato nell'attività di incollaggio. La ditta ha precisato che gli impianti termici associati ai camini **Eit1** ed **Eit2** non fanno parte del ciclo produttivo poiché essi producono calore destinato unicamente al riscaldamento/climatizzazione degli ambienti; inoltre la ditta ha dichiarato che la conduzione di detti impianti avviene nel rispetto della normativa antincendio e di sicurezza, garantendo condizioni gestionali miranti all'efficienza e all'elevato rendimento termico elementi essenziali per avere emissioni in atmosfera minori rispetto alla Parte III, Sezione 1, comma 2 dell'Allegato IX alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., così come riscontrato dai rapporti delle prove di combustione eseguite. Tali impianti termici, di tipo civile, alimentati a Metano, convogliano gli effluenti costituiti dai fumi di combustione prodotti da bruciatori di potenza complessiva pari a 0,672 MW (Eit1) ed a 0,420 MW (Eit2); i controlli annuali dei valori di emissione di cui all'articolo 286, comma 2, e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4, non sono richiesti poiché gli impianti termici utilizzano i combustibili di cui all'allegato X, Parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), se sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Cfr. Parte III, Sezione 1, comma 2 dell'Allegato IX alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06).

VISTA la proposta di provvedimento resa dall'Ing. Vincenzo RIZZELLO del 22/01/2025, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per poter procedere al rilascio del provvedimento di AUA a favore della Ditta "Natuzzi S.p.A.", sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato e dei pareri acquisiti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e D.P.R. n. 59/2013, per i seguenti titoli:

- autorizzazione generale alle **emissioni in atmosfera**, di cui all'art. 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- comunicazione o **nulla osta acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Il sottoscritto Responsabile di P.O. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per lo stabilimento di produzione mobili imbottiti sito alla Zona Industriale Jesce - Matera (MT);

IL RESPONSABILE DI E.Q.
F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;
- 2) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), a favore della Ditta "**Natuzzi S.p.A.**", per lo stabilimento di "produzione di mobili imbottiti", ubicato nella Zona Industriale Jesce di Matera (MT), Foglio di mappa n. 8 particella 279 per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1:

lettera d) autorizzazione generale di cui all'art. 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

lettera e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

- 3) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

- con riferimento all'autorizzazione generale di cui all'**art. 3 comma 1 lettera d)** del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

Le fasi lavorative individuate per questo tipo di attività sono riconducibili alle voci:

F (*incollaggio delle parti in legno - F.1 applicazione dei collanti*) ed

E (*incollaggio di imbottiture - E.2.1 applicazione dei collanti a spruzzo*)

della **lettera p)** dell'Allegato 1 del D.P.R. 59/2013 - "**utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno**"

Inoltre:

- concorrono al limite dei 100 kg/giorno i Composti Organici Volatili (C.O.V.) contenuti nei prodotti collanti adesivi, mastici e resine polimeriche solide (hot melt);
- gli acrilati da ricercare sono da intendersi come somma delle seguenti specie: metil, etil, butil acrilato.

SISTEMA DI ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI

- Il sistema di abbattimento (filtro) per il condotto **E1** e per le fasi lavorative ivi connesse (F.1 ed E.2.1) dovrà essere: per le polveri, di tipo D.MF.01 (depolveratore a secco a mezzo filtrante tessuto) o D.MF.02 (depolveratore a secco a mezzo filtrante a cartucce) o D.MF.03 (depolveratore a secco a mezzo filtrante a pannelli); per gli acrilati dovrà essere di tipo AC.RI.01 (abbattitore a carboni attivi con rigenerazione interna).

SOGLIA MASSIMA

- Qualora il quantitativo di consumo complessivo di sostanze collanti (mastici) sia inferiore a 10 kg/giorno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni sugli autocontrolli previsti nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- dovrà essere predisposta un'opportuna procedura di gestione dei malfunzionamenti dell'impianto di aspirazione e filtrazione qualora si verifichi un'interruzione, così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, un'adeguata attenzione ed efficacia degli interventi;
- qualora non esistano impianti di abbattimento di riserva o si verifichi un'interruzione nell'esercizio dell'impianto di abbattimento motivata da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad esso collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 (Provincia di Matera - Ufficio Ambiente) ed al Dipartimento ARPA competente per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati;
- gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

STOCCAGGIO

- Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, dovrà essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive;

- qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del *D.Lgs. 152/2006* e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

CRITERI DI MANUTENZIONE

- Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema d'incollaggio a spruzzo devono essere definite in una procedura operativa predisposta dal gestore dello stabilimento ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
 - manutenzione per la tenuta del sistema di aspirazione dell'aria dell'ambiente di lavoro,
 - controlli periodici dei motori degli elettroventilatori, al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria,
 - tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento,
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.),
 - la descrizione sintetica dell'intervento,
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- Il titolare dell'autorizzazione, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla **messa in esercizio** degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio;
- Il termine massimo per la **messa a regime** degli impianti è stabilito in **tre mesi** a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi;
- qualora durante la fase di messa a regime si evidenziasse eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime;
- la proroga s'intende concessa qualora l'Autorità competente si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore dell'impianto è tenuto ad eseguire un **ciclo di campionamento** volto a caratterizzare le emissioni derivanti dall'impianto autorizzato;
- il ciclo di campionamento deve permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di **10 giorni a partire dalla messa a regime**;
- gli esiti delle prime rilevazioni analitiche devono essere presentati **entro 60 gg.** dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente (Provincia di Matera - Ufficio Ambiente), al Comune ed al Dipartimento ARPA competenti per territorio;
- le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza biennale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti;
- l'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, al dipartimento ARPA competente per territorio, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- a) I valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella **Tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata** e facente parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;
- b) eventuali variazioni della concentrazione degli inquinanti, che, eventualmente superino il valore limite autorizzato riportato nella **Tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata**, devono essere comunque tali da non superare il valore del flusso di massa, calcolato come prodotto della portata dell'effluente gassoso secco per il limite di concentrazione;

- c) qualora lo stoccaggio delle materie prime negli ambienti di lavoro, non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse), sarà ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato;
- d) dovranno essere garantite condizioni termo-igrometriche, acustiche e luminose idonee per i lavoratori durante i turni di lavoro; in particolare dovranno essere garantiti i ricambi di aria minimi secondo la norma UNI 13779:2005 - almeno 36 m³/ora a persona - con un impianto di ventilazione ad estrattori d'aria che immettano nell'ambiente confinato di lavoro una quantità d'aria esterna come indicato dalla norma UNI 10339;
- e) il sistema di abbattimento dovrà essere mantenuto secondo le indicazioni fornite dal rispettivo costruttore (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili) e, in assenza di tali indicazioni, dovrà essere mantenuto con frequenza almeno semestrale;
- f) l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione; il gestore fornirà a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi, raccolta di dati ed informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni;
- g) il condotto che emette in atmosfera e che convoglia l'effluente in uscita dall'impianto di aspirazione e filtrazione dell'aria dell'ambiente di lavoro dovrà essere provvisto di porte di misurazione (tronchetti di prelievo) dotati di opportuna chiusura (a baionetta, a vite o controflangia cieca) per il campionamento e la successiva quantificazione degli inquinanti e precisamente:
- per l'inquinante **polveri totali** (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017) è richiesto il controllo dell'isocinetismo, di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo del condotto **E1**, le porte di misurazione (tronchetti di prelievo), secondo la norma UNI EN 15259:2008, dovranno avere un diametro interno di almeno 125 mm (UNI 15259:2008, fig. A.3) ed essere munite di controflangia di tenuta per consentire di fissare la flangia della sonda combinata al corpo del camino,
 - per l'inquinante **acrilati** non è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza è consentito accedere al flusso emissivo del condotto **E1** mediante tronchetto di prelievo regolamentato dal metodo UNICHIM n° 422 del tipo A o B;
- h) Il gestore assicura, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento;
- i) i punti di prelievo degli effluenti (porte di misurazione), infatti, dovranno essere agevolmente raggiungibili e dovrà esserne garantita l'accessibilità in modo da consentire il campionamento degli inquinanti prescritti senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare secondo le esigenze della norma *UNI EN 15259* e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);
- j) affinché siano rispettate condizioni di flusso omogeneo all'interno del condotto durante il campionamento, il piano di misurazione dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ogni forma di disturbo in grado di produrre una variazione nella direzione del flusso stesso; i tronchetti di prelievo (porte di misurazione) dovranno essere posti in un tratto rettilineo del condotto pari a 5 diametri idraulici a monte ed almeno 2 diametri idraulici a valle di qualsiasi deformazione del condotto stesso (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nei punti centrali dei tratti rettilinei più lunghi possibili; le misure saranno eseguite sulla sezione trasversale del condotto con forma e superfici costanti;
- k) il condotto dovrà essere identificabile univocamente mediante apposita targa ben visibile a distanza con apposta la stessa sigla alfanumerica attribuita nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*, per non ingenerare confusione sull'attribuzione del tipo di emissione in atmosfera;
- l) predisporre che l'ubicazione del condotto e la quota dello scarico dell'aeriforme sia conforme a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del flusso emissivo allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti acrilati e polveri totali;
- m) l'effluente deve rispettare il valore limite di emissione indicato nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*, riferito ai periodi di normale funzionamento (esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti); tale limite sarà rapportato al volume di effluente gassoso secco, riferito alle condizioni normali di temperatura e pressione per gli aeriformi (0 °C - 273 K e 101325 Pa);
- n) **non saranno accettati da questo Ufficio autocontrolli emissivi senza i dati della caratterizzazione dell'effluente;**
- o) eseguire un primo autocontrollo degli inquinanti presenti nella *Tabella riassuntiva delle emissioni entro 30 giorni dalla messa a regime;*

- p) eseguire gli autocontrolli analitici successivi al primo ciclo di campionamento con periodicità pari a mesi **ventiquattro (24)** degli inquinanti prescritti nella *Tabella riassuntiva delle emissioni* per il condotto **E1**;
- q) comunicare alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati nel primo e nei successivi autocontrolli;
- r) **tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo, invece che con rapporti di prova**; non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato:
- s) la data fissata per gli autocontrolli sulle emissioni con periodicità biennale deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- t) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure;
- u) qualora i riscontri analitici della misura degli inquinanti prescritti superino i limiti di concentrazione e/o flusso di massa indicati dalla *Tabella riassuntiva delle emissioni*, ne sarà data comunicazione immediata alla Provincia di Matera - Settore III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)

CAMPIONAMENTO DEGLI INQUINANTI NELLE EMISSIONI CONVOGLIATE, ai sensi dell'Art. n° 271, comma 17 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.

- Per quanto attiene alla **sicurezza per l'accessibilità delle misure**, si dovrà tener presente il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 per la fase operativa, tecnico-strumentale e logistica del campionamento, secondo la tutela della sicurezza degli operatori delle misure;
- attenersi all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. per quanto attiene ai: "**Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni**";
- per la verifica della **conformità dell'emissione convogliata** si farà riferimento all'Allegato VI, punto 2, comma 2.3 alla Parte Quinta del, D.Lgs 3 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i.;
- per la **strategia di campionamento** ed i **criteri di valutazione** ed identificazione **delle fonti emissive** si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
- per la misura dei **parametri di caratterizzazione** dell'effluente (velocità, portate, pressioni e temperature) nell'**emissione convogliata**, si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013 e le linee guida per la sua applicazione (UNI CEN/TR 17078);
- per il campionamento delle **polveri totali** nell'**emissione convogliata** si potrà applicare la norma UNI EN 13284-1:2017;
- per la determinazione degli **Acrilati** nell'**emissione convogliata** si potranno applicare i metodi UNICHIM n° 632 del Manuale Unichim n° 122 e la norma UNI EN ISO 21877:2020;

Ditta: Natuzzi S.p.A.

Localizzazione: zona industriale Jesce1, Matera (MT).

Tipo di attività: PRODUZIONE DI MOBILI IMBOTTITI.

Tabella riassuntiva delle emissioni

PUNTI DI EMISSIONE	LINEA DI LAVORAZIONE E FONTE EMISSIVA	CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI				INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata m ³ /h	Altezza da terra [1] metri	Diametro mm	Sezione m ²		Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa g/h	
E1	Incollaggio legno con semilavorati in poliuretano	26.000	10,8	450	0,159	Acrilati [2]	1	26,0	Limiti riferiti alla Tabella <i>Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche</i> per le fasi lavorative F.1 ed E.2.1 della

	espanso e resinati					Polveri totali	10	260,0	lettera p, Allegato 1 al D.P.R. 59/2013.
Eit1	Caldaia da riscaldamento con bruciatore Lamborghini mod. 70PM/2-1 da 672 kW termici	-	9,00	500	0,196	-	-	-	Impianto termico ad uso civile esente da autocontrollo emissivo poiché utilizza il combustibile di cui all'Allegato X, Parte I, sezione II, parag. I, lettere a), come prescritto dal comma 2, Sezione 1, Parte III dell'All. 9 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
Eit2	Caldaia da riscaldamento con bruciatore Lamborghini mod. 55PM/2-1 da 420 kW termici	-	9,00	400	0,126	-	-	-	Impianto termico ad uso civile esente da autocontrollo emissivo poiché utilizza il combustibile di cui all'Allegato X, Parte I, sezione II, parag. I, lettere a), come prescritto dal comma 2, Sezione 1, Parte III dell'All. 9 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.

[1] L'altezza del condotto è riferita al suolo,

[2] Da intendersi come la somma di metil, etil, butil acrilati.

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO**

Il Comune di Matera ha definito la classificazione acustica del territorio con Delibera C.C. n. 31/1996 - *Adozione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Matera*. In seguito alla classificazione acustica del territorio da parte del comune a ciascuna zona vengono assegnati i valori limiti definiti dal DPCM del 14/11/1997 (fatta salva la facoltà di comuni che presentano un particolare interesse paesaggistico ambientale e turistico di definire valori limite inferiori);

Nella tabella successiva sono riportati i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq dB (A)) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento come riportati nella delibera citata:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (6-22) Leq dB (A)	Notturmo (22-6) Leq dB (A)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree ad intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

La zona interessata dal potenziale impatto dell'attività della Società Natuzzi S.p.A. rientra in area classificata come "CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali" con valori di limite acustici di immissione in ambiente esterno pari a 70 dB(A) nel periodo diurno (6.00-22.00) e 70 dB(A) nel periodo notturno (22.00-6.00);

Il Comune di Matera - Settore Manutenzione Urbana - con propria nota prot. n. 85197/2018 del 12/11/2018 trasmessa per il tramite del SUAP (in Atti A.P. prot. n. 18817 del 15/11/2018) ha rilasciato il proprio **parere favorevole** in quanto al rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico, nulla osta ex. Legge n. 447/1995 (e s.m.i) art. 8 comma 4 e 6 per l'esercizio dello stabilimento di produzione di mobili imbottiti svolto dalla Società Natuzzi S.p.A. con l'obbligo di verifica e controllo post-operam in capo al soggetto esercente l'attività per il rispetto dei limiti di emissione sonora in fase di esercizio, come definiti dalla legislazione vigente;

Prendendo atto del citato parere del Comune di Matera, quale Soggetto competente in materia, si formulano le seguenti ulteriori prescrizioni:

- ove si dovessero rilevare superamenti provvederà a comunicarli tempestivamente all'ARPAB, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente - nonché a proporre al Comune e allo stesso ARPAB le necessarie opere di mitigazione;
- le date programmate per le misure fonometriche dovranno essere comunicate al Comune competente per territorio, all'ARPAB e alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, con almeno 15 giorni di anticipo, per eventuali supervisione alle rilevazioni;
- le date di esecuzione delle misure è opportuno siano comunicate all'Autorità Competente con almeno 15 gg di anticipo;
- gli esiti delle misurazioni andranno inviati alle medesime Autorità entro 30 gg dalla loro esecuzione.

I valori rilevati dovranno essere riportati su un documento redatto in conformità all'Allegato D del D.M. 16 Marzo 1998 che dovrà essere custodito presso gli uffici dello stabilimento, per essere esibito in occasione di eventuali controlli. Copia dello stesso documento dovrà essere inviato all'Autorità Competente;

L'autocontrollo di cui ai punti precedenti andrà ripetuto ogni **2 anni** e/o in caso di modifiche sostanziale dell'impiantistica;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 4) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 5) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 6) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 7) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 8) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 9) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 10) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 11) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 12) **di dare atto** che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, l'Ing. Vincenzo RIZZELLO attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;
- 13) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 96 del 28-01-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 28-01-2025 al 12-02-2025 al num. 161 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
